DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.** **25 DEL** **28/04/2023**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO:** | **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2023** |

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

L'anno 2023, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 19:00, nell’apposita sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19:10 in esecuzione di quanto previsto nell’art. 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la Deliberazione consigliare n. 80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con la lettera X ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Nome | Presenza | N. | Nome | Presenza |
| 1 | GOZZOLI MATTEO | X | 10 | PALAZZI MAURO | X |
| 2 | SPINELLI WILLIAM | X | 11 | BERNIERI MAURO | X |
| 3 | BAIARDI CRISTINA | X | 12 | BUDA ROBERTO | X |
| 4 | MONTALTI VALENTINA | X | 13 | AMORMINO LINA | X |
| 5 | DRUDI MARIO | X | 14 | SALSI STEFANIA | X |
| 6 | NARDIELLO GIUSEPPE | X | 15 | BANDIERI FABIO | X |
| 7 | PASSANESE GRETA | X | 16 | ZARRELLI CARMINE EMILIO | A |
| 8 | FRIGOLI GIACOMO | X | 17 | ZAMAGNI FILIPPO | X |
| 9 | RUSTIGNOLI MONIA | X |  |  |  |

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Presiede Cristina Baiardi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Assiste alla seduta il Segretario, Ugo Castelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti assessori: Fantozzi Lorena, Agostini Jacopo, Morara Gaia, Pedulli Emanuela, Gasperini Mauro.

Sono designati scrutatori i consiglieri: Montalti Valentina, Bernieri Mauro, Buda Roberto.

---

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

----

In merito all’argomento, in particolare,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

* il comma 639, che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, *“… uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”*;

Richiamato l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. come modificati dal D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della Tassa rifiuti;

Considerato che la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Evidenziato che la TARI:

* opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
* assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
* deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
* fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”;

Preso atto inoltre che:

* per tutto quanto non previsto dall’art. 1 della L. 147/2013 si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) art. 1, commi 161 - 170;
* l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (in seguito ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
* l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito con modifiche in L. n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabilendo una diversa classificazione delle attività. Nello specifico, gli “studi professionali”, in precedenza rientranti nella categoria tariffaria 12 (assieme ad uffici ed agenzie) sono stati inseriti nella più vantaggiosa categoria 11 (assieme a banche ed istituti di credito) nella quale il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti, indicato nel citato allegato 1, è più basso e a cui pertanto, rispetto alla situazione precedente, corrisponderà un tributo dovuto inferiore;
* la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (in seguito MTR);
* la deliberazione di ARERA n. 444 del 31/10/2019 contiene disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
* il Ministero dell’Economia e delle Finanze (in seguito MEF), in data 23 dicembre 2019, ha pubblicato le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443” ;
* la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l’emanazione della Delibera 443/2019, definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
* la determinazione di ARERA n. 2 del 04/11/2021 – DRIF approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la citata deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
* il MEF, in data 28/01/2022, ha ripubblicato l’aggiornamento delle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo - Anno 2022 - in base alla citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e ss.mm.ii. e l’Allegato 4, i cui dati, rispetto alla precedente versione pubblicata a fine dicembre 2021, sono stati aggiornati all’anno 2020;

Vista la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/rif, denominata “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con la quale la stessa Autorità ha adottato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (“TQRIF”), la cui applicazione ha effetto dal 1 gennaio 2023;

Vista la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

Considerato che l’Agenzia Regionale dei Servizi Idrici e Rifiuti – Atersir è quindi l’Ente di governo d’ambito operate nel territorio in cui si trova il Comune di Cesenatico e svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive;

Richiamati altresì il “Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”  approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 26/06/2014 e ss.mm.ii.;

Richiamate la propria precedente delibera n. 15 del 31/05/2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) E DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022*”;*

Visto che il Consiglio d’Ambito di ATERSIR, con delibera in data 17/04/2023, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena per l’anno 2023 ed ha quantificato per il Comune di Cesenatico i costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 362/2021/R/rif del 03/08/2021, secondo il metodo MTR2;

Dato atto che, sulla base del suddetto valore del PEF, il Comune di Cesenatico ha costruito il Costo Totale del Servizio per l’anno 2023 (MONTANTE), quantificato in complessivi euro 9.078.184 che si unisce al presente atto a farne parte sostanziale (Allegato A);

Dato atto che le tariffe TARI vengono elaborate con riferimento al suddetto Costo Totale del Servizio in quanto il totale dell’emesso dal gestore (addizionale provinciale inclusa) nei confronti delle utenze, domestiche e non domestiche, deve coincidere con il montante in applicazione dell’obbligo di legge di copertura al 100% del costo complessivo del servizio ex art.1, c.654, L.27/12/2013 n.147;

Visti gli uniti prospetti nei quali vengono riportati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e le tariffe TARI da applicare per l’anno 2023 (Allegato B);

Considerato che il costo complessivo per l’anno 2023 da coprire integralmente con l’entrata TARI ammonta conseguentemente ad euro 9.078.184,00 rispetto ad euro 8.049.959,42 del Piano Economico Finanziario 2022 (con un aumento del 12,77%);

Ritenuto opportuno introdurre il riparto dei costi tra fissi e variabili sia per le utenze domestiche che non domestiche, nelle misure del 46,34% e del 53,66%;

Dato atto, altresì, che il montante complessivo – base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato, viene coperto per il 50,00% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 50,00% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;

Segnalato che, ai sensi dell’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e che pertanto, la TARI giornaliera dovuta dai soggetti sopra individuati viene sostituita dal canone unico con decorrenza 1 gennaio 2021;

Visto il comma 653 della legge n. 147/2013 che prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Dato atto che l'ammontare della spesa complessiva del Comune di Cesenatico prevista per l'anno 2023, pari a € 9.078.184,00 è inferiore del 7,40% al fabbisogno standard 2018 (ultimo dato disponibile sul sito <http://www.opencivitas.it/>) determinato per il Comune di Cesenatico, pari a € 9.803.325,00;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che l’art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che *“… A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. …”;*

Richiamato l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato sulla G.U. 114 del 17/05/2022 che prevede:

*“All’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

Rilevato infine che il comma 767 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’ anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 del TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 20/04/2023;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, allegato C alla presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/18.8.2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici competenti in ottemperanza all’art.49 del D.lgs. n.267/2000;

Uditi gli interventi riportati nell’allegata trascrizione del dibattito (allegato D);

Con n.11 voti favorevoli e n.5 contrari (Amormino, Buda, Salsi, Bandieri, Zamagni), resi per alzata di mano,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

* di approvare il montante e le tariffe TARI per l’anno 2023 così come riportato negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
* di dare atto che le tariffe allegate hanno valore dal 1° gennaio 2023;
* di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
* di dare atto che le modifiche agli stanziamenti di Bilancio derivanti da tale deliberazione verranno recepiti nella prima variazione utile;
* ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere, affinché il Gestore possa applicare prima possibile le nuove tariffe, con n.11 voti favorevoli e n.5 contrari (Amormino, Buda, Salsi, Bandieri, Zamagni), resi per alzata di mano

**DELIBERA**

* di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| Il Presidente del Consiglio  | Il Segretario |
| CRISTINA BAIARDI | UGO CASTELLI |
| (atto sottoscritto digitalmente) |